

RASSEGNA STAMPA
28 gennaio 2013

SPECIALE "TELEFISCO"

CONFINDUSTRIA CATANIA

IL CONVEGNO

Mercoledì 30 gennaio
Telefisco 2013

• pagine 2 e 3

Telefisco 2013

IL CONVEGNO DEL SOLE 24 ORE

Mercoledì filo diretto con l'esperto

Dall'Iva al redditometro confronto con l'agenzia delle Entrate sulle novità 2013

I numeri della XXII edizione

Record di 92 sedi collegate

Giovedì numero speciale del quotidiano

Il menù delle relazioni

Società di comodo, stretta sulle auto aziendali, riscossione tra i temi caldi approfonditi nel corso della giornata

■ Le novità sulla fatturazione Iva, il redditometro ma anche la stretta sulla deducibilità delle auto aziendali e ancora l'Imu. Sono alcuni dei temi con cui si aprirà mercoledì l'edizione numero 22 di "Telefisco", il convegno via satellite del Sole 24 Ore - L'Espresso risponde che quest'anno raggiunge il record di 92 sedi. Un appuntamento fondamentale per i professionisti. Anche quest'anno, inoltre, l'agenzia delle Entrate risponderà in diretta alle domande emerse durante i lavori del convegno: un'occasione da non perdere per chiarire la portata applicativa delle disposizioni più controverse.

La partecipazione a "Telefisco 2013" dà diritto a crediti for-


mativi professionali per gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili che hanno inserito la manifestazione nel proprio programma formativo. Per ricevere i crediti, è necessario registrarsi in ogni sede compilando la scheda e ritirare all'uscita l'attestato di frequenza. L'attestato andrà poi consegnato al proprio Ordine territoriale che attribuirà il numero di crediti formativi riconosciuti.

Telefisco può essere seguito anche in streaming su www.ilsole24ore.com/telefisco, al prezzo di 16,90 euro e, sempre su internet, si possono rivedere le relazioni degli esperti e consultare le dispense in formato digitale.

Mercoledì anche Radio 24 seguirà "Telefisco" nei Gr e in Salvadanaio (la trasmissione di Debora Roscioni a partire dalle ore 12,15).

Giovedì, invece, numero speciale del Sole 24 Ore in edicola: tutte le risposte dell'agenzia delle Entrate, gli approfondimenti degli esperti e la cronaca della giornata in un'edizione da non perdere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'elenco delle sedi



LE SEDI PRINCIPALI

Ancona
Via Ghislieri 6 - Jesi
Bari
Via Cardinale A. Casca, 27
Bologna
Piazza della Costituzione, 4
Cagliari
Lungomare Colombo, 46
Firenze
Via G. Agnelli, 33
Genova
Via Pionieri e Aviatori d'Italia, 44
Milano
Via Washington, 66
Napoli
Viale Kennedy, 54
Padova
Via Forcellini, 170/A
Palermo
Via Monte Pellegrino, 62
Roma
Viale Umberto Tupini, 65
Torino
Corso Vittorio Emanuele II, 54

LE SEDI COLLEGATE

Alcamo
Via Manzoni, 14
Andria
Via Barilella
Arzano (Na)
Via Verdi, 25/27
Avellino
Piazza Duomo, 5
Benevento
Piazza IV Novembre, 1

Bergamo
Via Lunga
Bolzano
Via Lancio, 8/A
Caltanissetta
Via Martoglio, 1
Cantù (Co)
Corso Unità d'Italia, 11
Carate Brianza (Mb)
Via Silvio Pellico, 3
Carrara (Ms)
Via VIII Luglio, 14
Caserta
Via Roma, 75
Castellammare di Stabia (Na)
Via Regina Margherita, 50
Castellanza (Va)
Piazza Soldini, 5
Catania
Via Aniante, 3 - Loc. Viogrande
Catanzaro
Via A. Tedeschi, 1
Cerignola (Fg)
C.so Scuola Agraria, 2
Cervignano del Friuli (Ud)
Via Ramazzotti, 2
Chianciano Terme (Si)
Via S. Michele, 27
Chieti
Via Colonnella, 24
Como
Via Parini, 16
Cosenza
Via Catabria, 33
Cremona
Via Solferino, 31
Crotone
Viale Magna Grecia, 49

Empoli (FI)
Piazza Guido Guerra
Enna
Via S. Mazza, 3/4
Erba (Co)
Via Leonardo da Vinci, 6
Fano (Pu)
Via Roma, 118
Fermo
Contrada Campiglione di Fermo
Foggia
Via Torelli, 15/A
Frosinone
Via Tiburtina, 4
Gatteeo (Fc)
Via della Cooperazione, 10
Gela (Cl)
Via E. Romagnoli, 76
Gravina in Puglia (Ba)
Piazza Cavour, 20
L'Aquila
Via Pescara, 4
Lecce
Via Tonale, 30
Locorotondo (Ba)
Via Cistermino, 284
Lodi
Via dell'Artigianato, 2 - Frazione San Grato
Lozzo Atestino (Pd)
Piazza Dalle Fratte, 1
Lucca
Via Romana, 1247
Manfredonia
S.P. 58 - Km 12
Mantova
Via Luzzo, 5/C

Matera
P.zza della Concordia - Borgo Lamariella
Messina
Largo Seggiola, 168
Modena
Via Emilia Est, 25
Montichiari (Bs)
Via Trieste, 62
Napoli
Via Sant'Aspreno, 2
Nettuno (Rm)
Piazza Cesare Battisti
Nicosia (En)
Viale Jirja
Noale (Ve)
Via Dei Novale
Novara
Via Negroni, 11
Olgiate Comasco (Co)
Via Lucini, 4
Patti (Me)
Via Playa, 3 - Marina di Patti
Perugia
Via Ruggero D'Andreotto, 19
Pisa
Via Darsena, 1
Potenza
Zona Industriale di Tito Scalo
Prato
Via E. Barsanti, 24
Ragusa
Viale Delle Americhe
Ravenna
Via Guerrini, 14
Via Enrico Mattei, 25
Reggio Emilia
Viale Allegri, 9

Salerno
Via S. Allende, 19/21
Via Irno, 223
San Severo (Fg)
Via Padre Matteo D'Agrone ex Via Fortore
Santa Maria Imbaro (Ch)
Via Nazionale
Saviano (Na)
Via Falcone e Borsellino
Savigliano (Cn)
Via Sant'Andrea, 53
Sesto San Giovanni (Mi)
Viale Gramsci, 194
Siena
Viale Mazzini, 23
Sondrio
Via Tirano
Taranto
Piazza S. Rita
Teramo
Campus di Coste S. Agostino
Terme Viglatore (Me)
Viale delle Terme, 85
Tivoli Terme (Rm)
Via Tiburtina Valeria, 330
Tortona (Al)
Via Puricelli, 13
Valderice (Tp)
Via Erice, 4
Vercelli
Via Piero Lucco, 6
Verona
Viale delle Nazioni, 4
Vigevano (Pv)
Corso Milano, 18/A
Voghera
Piazza San Bovo, 37

GIAN PAOLO TOSONI

Imu, Irpef, Irap: le ultime novità

La rivalutazione va adattata alla crisi



La cessione di terreni a un prezzo inferiore a quello di perizia non dovrebbe invalidare i valori «rideterminati»

La legge di stabilità 2013 presenta ancora una volta la facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili. Segno evidente che si tratta di una facoltà molto utilizzata dai contribuenti e che fornisce gettito per l'Erario. L'applicazione è riservata nell'ambito dei redditi diversi (articolo 67 del Tuir) e quindi alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. Le nuove date di riferimento sono il 1° gennaio 2013 per stabilire il valore normale dei beni oggetto di rivalutazione e il 1° luglio 2013 per l'asseverazione della perizia e per il versamento dell'imposta sostitutiva.

Restano però ancora alcuni aspetti critici. Una prima questione riguarda la riduzione dei valori a causa della situazione di crisi, che spesso implica che la cessione avvenga per un corrispettivo inferiore al valore di perizia. Per le partecipazioni, tale circostanza

non dovrebbe comportare conseguenze nel presupposto che la cessione a un prezzo inferiore comunque non genera minusvalenza deducibile (articolo 5, legge 448/2001). Invece, per i terreni, le Entrate negano la validità della rivalutazione in caso di cessione a un prezzo inferiore (circolare n. 81/2002). Tale posizione dovrebbe essere rivista e dovrebbe essere comunque mantenuta la validità della rivalutazione, fermo restando l'obbligo di assolvere le imposte di registro e ipotecarie sul valore di perizia (articolo 7, legge n. 448/2001). Solo a scelta del contribuente si potrebbe procedere a nuova perizia, con un valore inferiore al precedente, senza assolvere alcuna imposta sostitutiva ai sensi della lettera ee) dell'articolo 7, comma 2, del Dl 70/2011. Anche l'omissione dei riferimenti della perizia nell'atto di compravendita, richiesto dalle Entrate, non dovrebbe avere alcun riflesso sulla validità della rivalutazione.

Altra questione si presenta in caso di decesso del contribuente che aveva proceduto alla rivalutazione. Qualora il *de cuius* avesse scelto il pagamento rateale della sostitutiva, si pone il problema di stabilire se gli eredi siano obbligati a effettuare i versamenti delle rate non scadute alla data del decesso. Si ritiene che tale obbligo non sussista in quanto con il decesso del contribuente la rivalutazione perde efficacia sia con riferimento ai terreni che alle partecipazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCO PIAZZA

Come cambia la tassazione degli investimenti

Il 770 non considera il restyling dell'Ivie



La presentazione del modello a cura della fiduciaria fa «emergere» chi ha beneficiato dello scudo fiscale

Il modello 770/2013 ordinario tiene conto, ma forse in modo non del tutto adeguato, delle novità in materia di imposta sugli immobili all'estero (Ivie) introdotte con i commi 518 e 519 della legge di stabilità del 2013. Ricordiamo, infatti, che in base al provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012, se il possessore dell'immobile all'estero lo ha affidato in amministrazione a una fiduciaria italiana, quest'ultima deve applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo la provvista da parte dello stesso.

La circolare n. 28/E/2012 ha poi chiarito che in tali casi la fiduciaria indica i dati complessivi relativi ai versamenti dell'imposta nel modello 770 ordinario, a partire dal periodo di imposta 2012 (modello 770/2013). Inoltre, devono essere forniti i dati di ciascun contribuente il che comporta la perdita

della riservatezza per chi ha aderito allo scudo fiscale) nonché le indicazioni circa l'ammontare dell'imposta riferibile agli stessi.

Nella riformulazione dell'Ivie, l'aliquota agevolata dello 0,40% viene estesa a tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale da chiunque posseduti e non solo a quelli posseduti da dipendenti pubblici all'estero. Inoltre, viene stabilito che l'imposta si applica a partire dal 2012 e non più dal 2011; quindi i versamenti fatti nel 2012 per il 2011 sono considerati a titolo d'acconto. La riscossione, inoltre, avviene in due acconti e un saldo, come per l'Irpef.

Le istruzioni al 770/2013, pur richiamando la legge di stabilità per il 2013, non ne recepiscono le innovazioni. In particolare, vengono riproposti i criteri di determinazione dell'imposta contenuti nell'originario testo dell'articolo 19, Dl 201/2011, per cui, ad esempio, il campo applicativo dell'aliquota ridotta dello 0,4% è circoscritto ai dipendenti pubblici e non c'è alcuno spazio per scomputare l'imposta pagata nel 2012 a titolo d'acconto. L'idea è che, siccome il modello 770 deve riflettere le imposte «trattenute e versate» dal sostituto nell'anno precedente, la stessa regola valga per l'Ivie, nonostante la particolarità del tributo. Sarebbe però più pratico, anche per agevolare il controllo se il modello 770, ai fini Ivie, rappresentasse gli imponibili e le imposte di competenza dell'anno precedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RAFFAELE RIZZARDI

Iva per cassa e immobili

Rebus imponibilità sui contratti in corso



Manca ancora un chiarimento per gli immobili locati al 26 giugno 2012 quando è scattato il nuovo regime Iva

Il 26 giugno del 2012 ha segnato una rivoluzione copernicana nel regime Iva dei fabbricati, in azzerramento delle disposizioni del 2006, che penalizzavano le imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare, non più in grado di rispettare il vincolo del quinquennio dalla fine dei lavori per vendere con l'imponibilità dell'Iva.

Anche nelle nuove disposizioni si distinguono fabbricati abitativi e fabbricati strumentali, o meglio non abitativi, in quanto la prassi dell'amministrazione finanziaria è stata quella di includere in quest'ultimo raggruppamento gli uffici A/10 (oltre alle rimanenti categorie catastali), dei quali si può dire tutto tranne che - come dice la norma - dovrebbero essere suscettibili di altra destinazione solo con una radicale trasformazione, essendo invece pacifico che basta il cambio di

accatastamento per passare a una classificazione abitativa o viceversa. L'imponibilità per i fabbricati abitativi compete solo al costruttore o ristrutturatore, per opzione nelle locazioni e nelle vendite dopo cinque anni. Per il non abitativo, qualunque soggetto di imposta - comprese quindi le immobiliari e le società di leasing - può operare in regime di imponibilità, ma solo per opzione nel contratto.

Si pone il problema per i contratti in corso all'entrata in vigore delle nuove disposizioni: le locazioni non abitative erano imponibili per opzione solo se il conduttore aveva un pro-rata di detrazione superiore al 25% e per obbligo se il conduttore era un privato, un ente o un soggetto esente con minor detraibilità.

Non esistono norme transitorie per queste frequenti ipotesi, e si dovrebbe dedurre che i contratti imponibili per obbligo siano diventati esenti se non è stata espressa l'opzione con un'appendice contrattuale, o che per analogia con il caso degli immobili venduti dai privati a una società (risoluzione 2/E/2008) si potrebbe ritenere validamente fatta con una raccomandata all'ufficio delle Entrate. Ma si può anche sostenere il contrario per i contratti in corso al cambio di regime o che per questi contratti valga il successivo comportamento concludente nella fatturazione dei canoni. Si resta quindi in attesa di un chiarimento ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEDETTO SANTACROCE

Le nuove regole su fatturazione e servizi

Fino a 100 euro la fattura è «light»



È sufficiente indicare nel documento esclusivamente la partita Iva o il codice fiscale del destinatario

Meno obblighi a carico degli operatori e maggiore flessibilità nella gestione della fatturazione. La legge di stabilità amplia le casistiche in cui è necessaria l'emissione e il contenuto del documento ma prevede anche una serie di agevolazioni.

In primo luogo, la **fattura semplificata** (articolo 21-bis del Dpr 633/1972), utilizzabile per la certificazione di operazioni fino a 100 euro (limite elevabile a 400). Il vantaggio maggiore consiste nella possibilità di indicare, invece dei dati identificativi del destinatario stabilito in Italia, solo la sua partita Iva o codice fiscale (se privato). In caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro, si può indicare soltanto il numero di identificazione Iva attribuito da detto Stato. Inoltre, non è necessario riportare la base imponibile dell'operazione e l'Iva ma è sufficiente evidenziare il corrispettivo complessivo e l'imposta o i dati necessari per calcolarla.

Il ricorso alla fattura semplificata è comunque precluso per le cessioni intracomunitarie (articolo 41 del Dl 331/1993) e per le cessioni e prestazioni non territoriali effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell'imposta in un altro Stato Ue, da certificare ordinariamente in base al nuovo articolo 21, comma 6-bis, del Dpr 633/72.

Va poi segnalata l'estensione generalizzata dell'utilizzo dei misuratori fiscali per l'emissione delle fatture (sia ordinarie che semplificate). In questo caso le fatture possono riportare, per l'identificazione del cedente o prestatore, indicazioni alternative rispetto alle ordinarie, da determinare, tuttavia, con apposito decreto ministeriale, all'emanazione del quale parrebbe dunque subordinata l'efficacia effettiva di questa disposizione.

È nuova anche la possibilità di avvalersi della fatturazione differita per i servizi (prima riservata ai soli beni), modalità ammessa in relazione alle prestazioni rese allo stesso soggetto in un mese solare, purché le prestazioni siano individuabili attraverso «idonea documentazione».

Va ancora chiarito ufficialmente cosa si debba intendere con tale espressione. Comunque, si ritiene che come documentazione utile si possa prendere qualsiasi attestazione interna dell'avvenuta prestazione (benestare del pagamento o nota di controllo e collaudo). Se sono soddisfatti i requisiti richiesti, la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo all'effettuazione delle prestazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUCA GATANI

Beni ai soci e società in perdita sistematica

Rischio maxi-Ires sulle immobiliari



La presenza di edifici rimasti invenduti può generare perdite nel risultato operativo e obbliga a presentare l'interpello all'Agenzia

Rischio perdite sistematiche per le imprese di costruzione con immobili invenduti. L'assenza di ricavi, procurata dalla crisi del settore, genera perdite già a livello di risultato operativo per l'impossibilità, sancita dai principi contabili, di capitalizzare interessi sulle rimanenze dopo il periodo di costruzione. In questi casi si impone l'invio di un **interpello disapplicativo**.

Una delle cause disapplicative della disciplina delle perdite sistematiche di più frequente utilizzo è certamente l'esistenza di una margine operativo lordo (il cosiddetto Mol, costituito dalla differenza tra valore e costi della produzione senza considerare ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni). Questa situazione esonera, ad esempio, tutte quelle società la cui perdita è causata da oneri finanziari o straordinari, o anche dal peso del costo degli investimenti sulla redditività operativa.

L'Agenzia ha a tal fine correttamente assimilato l'investimento in leasing a quello diretto, consentendo di non tener conto a riduzione del Mol, oltre che degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria.

Un Mol positivo è in genere conseguito dalle imprese immobiliari, sia di costruzione che di gestione. Le prime, attraverso l'inclusione degli interessi passivi nel valore delle rimanenze di fabbricati in costruzione, le altre mediante la neutralizzazione dai costi di produzione dell'ammortamento (o dei canoni di leasing) degli immobili locati. Un problema si pone invece per le società che hanno ultimato la costruzione e che non producono ricavi. In questo caso, infatti, i principi contabili impongono di sospendere la capitalizzazione degli interessi e il risultato operativo diventa necessariamente negativo per l'incidenza delle spese generali (spese societarie, compensi professionali). La deduzione di queste ultime spese genererà una perdita anche nella dichiarazione dei redditi, nonostante l'indeducibilità degli interessi (gli oneri finanziari sono sempre deducibili se sono inclusi nel costo dei beni, ma scontano il limite del Rol quanto questa inclusione cessa). La via di uscita è allora affidata all'interpello, nel quale dovrebbe essere sufficiente evidenziare la motivazione contabile che impedisce, a seguito della fine lavori, di mantenere una redditività operativa in assenza di vendite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROBERTO LUGANO

Auto aziendali e perdite su crediti

Due opzioni contabili per le mini-perdite



La deducibilità per i crediti inesigibili di modesta entità richiede la rilevazione in conto economico o una svalutazione

Il Dl 83/2012 consente di dedurre le **perdite su crediti di modesto importo** (fino a 2.500 euro per la gran parte delle imprese) scaduti da almeno sei mesi.

Dal punto di vista contabile, quando un credito viene valutato come difficilmente esigibile - in tutto o in parte - si presentano due scelte: rilevare la perdita del credito o effettuare una svalutazione con l'accantonamento allo specifico fondo del passivo. Nel primo caso opera sicuramente l'articolo 101, comma 5 del Tuir, che prevede ora che «le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi [...]». Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso». Pertanto, la perdita risulta pienamente deducibile senza bisogno di ulteriori elementi a dimostrazione della sua

certezza e il componente negativo del conto economico rileva anche dal punto di vista fiscale.

Nel caso della svalutazione la vicenda è più complicata, perché l'articolo 106, comma 1, del Tuir prevede che «le svalutazioni dei crediti [...] sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti».

La sovrapposizione tra le norme può essere risolta in due modi:

- In senso strettamente letterale, e quindi concludendo che in presenza dei due requisiti (modesto ammontare e sei mesi) la deduzione integrale opera solo se nel conto economico è stata imputata una perdita;
- ritenendo prevalente l'articolo 101 e, quindi, considerando perdita anche la svalutazione.


La seconda soluzione consente di applicare la norma agevolativa, non vincolando i requisiti della deduzione al comportamento contabile adottato dalle imprese. In termini di computo, se le svalutazioni dei crediti di modesto importo scaduti da oltre sei mesi sono sempre deducibili, il calcolo previsto dall'articolo 106, comma 5 del Tuir andrebbe eseguito eliminando le poste relative a tali voci. Questo significherebbe confrontare solo le svalutazioni degli altri crediti con l'ammontare totale dei crediti depurato da quelli di modesta entità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMEDEO SACRESTANO

Start up innovative e incentivi alla ricerca

Start up innovative in cerca di attuazione



Dal credito d'imposta per gli assunti altamente qualificati al bonus per chi investe si attendono ancora i decreti ministeriali

La piena operatività delle start up innovative introdotte dal Dl 179/2012 attende ancora diversi tasselli attuativi. È questo l'effetto di una serie di rimandi a successivi decreti e/o provvedimenti - da emanare entro i termini collegati all'entrata in vigore del decreto o della legge di conversione (la 221/2012) - per la regolamentazione di aspetti peculiari (e non di poco conto) del "nuovo tipo" di soggetto economico. Allo stesso tempo, diversi atti di regolamentazione secondaria sono attesi per la disciplina (e l'operatività) di numerosi altri istituti a supporto delle start up innovative, primo tra tutti il credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato (introdotto dall'articolo 24 del Dl 83/2012).

Iniziano proprio da questo ultimo provvedimento, bisogna ricordare che garantisce (o meglio, garantirebbe)

i suoi benefici già dalla sua data di entrata in vigore, eppure gli aventi diritto attendono il decreto che - entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Dl 83/2012 e, cioè, entro il 25 agosto scorso - il ministro dello Sviluppo economico, di concerto l'Economia, avrebbe dovuto emanare per garantirne la piena operatività. Al momento, il bonus fiscale non ancora è fruibile né per le start up innovative - per le quali il decreto Sviluppo-bis ha stabilito una priorità nell'assegnazione dei fondi - né per gli altri potenziali beneficiari.

Manca all'appello anche il decreto che doveva essere emanato dal ministro dell'Economia, di concerto con lo Sviluppo economico, per individuare le modalità di attuazione delle deduzioni e detrazioni fiscali previste per coloro che investono nel capitale delle start up. Anche tali agevolazioni, dunque, sono ferme al palo.

Sono attesi per metà febbraio - 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 179/2012 (avvenuta il 19 dicembre 2012) - due decreti dello Sviluppo economico, che deve stabilire:

- «indicatori e relativi valori minimi» che testimoniano il possesso dei requisiti che gli incubatori di start up innovative devono possedere per poter richiedere l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;
- modalità dell'intervento gratuito del Fondo centrale di garanzia per le Pmi a favore di incubatori certificati e start up innovative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIMO CEPPELLINI

Transfer price e costi black list

Interesse economico a misura d'impresa



La giurisprudenza sui costi black list ridefinisce i confini sulla prova dell'esimente per la deducibilità

Sulla deducibilità dei costi per beni e servizi provenienti da fornitori residenti in paradisi fiscali la giurisprudenza continua a fornire spunti interessanti. Per questo a "Telefisco" si attendono chiarimenti. In particolare, la definizione di effettivo interesse economico è stata oggetto di due pronunce recenti: la Ctr Piemonte 91/1/12 e la Ctp Milano con la sentenza 294/5/12. In entrambi i casi l'analisi dell'effettivo interesse economico ha delineato un criterio interpretativo che non può essere univoco ma deve adattarsi al modello di business dell'impresa verificata. Così il contribuente italiano non deve dimostrare l'effettivo interesse economico solo in termini di confronto di prezzo con beni e servizi acquisibili da soggetti non residenti in Paesi black list, perché per esempio: ■ in alcuni casi, non risulta possibile reperire un campione di paragone con imprese

nazionali in grado di fornire gli stessi beni (Ctr Piemonte) e quindi l'interesse economico deve valutarsi tenendo conto del margine di profitabilità sui beni ceduti;

■ in altri casi le forniture sono acquisibili solo nel Paese black list con la conseguenza che la loro assenza rende impossibile l'effettuazione dell'operazione complessiva. È il caso di uno spedizioniere che coordina i servizi di una serie di soggetti dei vari Paesi nei quali opera (Ctp Milano).

La circolare 51/E/2010 con riferimento al tema della giustificazione dell'interesse economico svolge un'analisi condivisibile concludendo che «la deducibilità dei costi in esame non possa essere sconosciuta sulla base della mera circostanza che il prezzo dei beni e servizi acquistati è superiore a quello mediamente praticato sul mercato». Tuttavia si ritiene che andrebbe data maggiore importanza all'aspetto dei margini e definire meglio il concetto di mercato. In sostanza a un'impresa che dimostra di portare margini in Italia non si dovrebbe applicare la norma in quanto l'interesse economico (e anche quello fiscale) è giustificato dai redditi creati: si potrebbe contestare un ulteriore margine se l'acquisto poteva essere fatto a un prezzo migliore presso un fornitore diverso.


Inoltre alcune tipologie di imprese per ottenere ricavi in Paesi black list devono acquistare beni e servizi negli stessi Paesi: in questo caso per alcuni acquisti il confronto con fornitori di altri Stati spesso risulta illogico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCO ROSCINI VITALI

Bilancio, collegio sindacale e revisione legale

Continuità aziendale all'esame dei revisori



Un'incertezza significativa può portare il professionista a segnalare rilievi o un giudizio negativo

Sindaci e revisori in allerta sulla **continuità aziendale**: è l'effetto della crisi che, in molti casi, mette a rischio l'impresa come complesso funzionante.

Il Codice civile (articolo 2423-bis) precisa che la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività dell'impresa.

Il revisore legale, in caso di dubbi sulla continuità aziendale, deve evidenziare tale circostanza: il principio di revisione n. 570 (Continuità aziendale) espone alcuni indicatori utili a verificare se sussiste o meno il requisito.

Il principio contabile Oic 11 ribadisce che la formazione del bilancio inteso come strumento di informazione dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata da una continuità operativa, si fonda sui principi contabili.

Il principio Oic 29 precisa

che si deve tenere conto anche dei fatti successivi alla data di riferimento del bilancio che possono far venire meno, totalmente o parzialmente, il presupposto della continuità aziendale.

Gli amministratori devono fornire nella nota integrativa un'informativa qualora identifichino fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla sussistenza della continuità aziendale ma considerino comunque appropriato redigere il bilancio in continuità. L'informativa deve riguardare anche le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere il bilancio adottando il presupposto e le iniziative assunte per porre rimedio alla situazione negativa (per esempio, piani di ristrutturazione del debito/riduzione di costi).

Nei casi di incertezza significativa sulla continuità aziendale o di un'informativa di bilancio non adeguata, il revisore può emettere un giudizio con rilievi o un giudizio negativo. Quest'ultimo riguarda anche l'ipotesi in cui la direzione aziendale giudica appropriato il presupposto della continuità aziendale e redige il bilancio in tal senso, ma tale conclusione non è condivisa dal revisore. Se, invece, l'informativa di bilancio è adeguata, il revisore può limitarsi all'impossibilità a esprimere un giudizio per molteplici significative incertezze o nelle situazioni meno critiche può dare un giudizio positivo limitandosi al solo richiamo di informativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DARIO DEOTTO

Redditometro e indagini finanziarie

Nuovo redditometro da personalizzare



Molti dei valori del nuovo strumento vanno adeguati alla situazione del contribuente nel contraddittorio

L'inquadramento del nuovo **redditometro** tra gli accertamenti standardizzati, cioè in quei metodi di rettifica che partono da dati medio-standard e che hanno bisogno di un necessario adeguamento alla posizione del contribuente, porta a ritenere che lo strumento si fondi su una presunzione semplice anche se il fisco la ascrive tra le presunzioni legali relative (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 gennaio).

In realtà, non si è in presenza di un accertamento che muove da un fatto noto stabilito dalla legge, prerogativa delle presunzioni legali, le quali sono le uniche che invertono l'onere probatorio e lo addossano solo sul contribuente.

Sono numerosi i valori del redditometro che necessitano di un adeguamento alla situazione del singolo. Molte spese effettive, infatti, potrebbero essere state sostenute con redditi di

altri anni o con delle liberalità. Vanno poi adeguati gli investimenti, che non si possono ritenere sostenuti con il reddito dell'anno.

Ancora, devono essere adeguati i valori Istat di spesa.

In sostanza, molti dei valori del redditometro hanno bisogno di essere calati nella realtà del contribuente durante il contraddittorio. Per cui, se ufficio e contribuente non trovano un accordo in adesione, l'accertamento successivo dovrà tenere conto di questo "adeguamento", pena la nullità dello stesso.

Pertanto, l'atto non si fonda su un fatto noto stabilito dalla legge e si è in presenza di presunzione semplice, per la quale l'ufficio dell'amministrazione dovrà (per primo) dimostrare al giudice che i dati su cui si basa l'accertamento possono essere ritenuti attribuibili al contribuente. Solo una volta dimostrato ciò, l'onere di prova si sposterà sul contribuente. Peraltro, la tesi dell'agenzia delle Entrate sul fatto che si tratterebbe di una presunzione legale si fonda sul fatto che la norma parla di «prova contraria» a carico del contribuente. Va rilevato che per le presunzioni legali la prova contraria va fornita in relazione all'elemento presunto, che nel caso del redditometro sarebbe il reddito. Invece, la norma parla di prova contraria con riferimento alle spese e non al reddito. Da qui la conclusione che anche sotto un profilo letterale non si è in presenza di presunzione legale relativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTONIO TORIO

Le modifiche a riscossione e contenzioso

Istanza a Equitalia per fermare la cartella



Domanda all'agente della riscossione sugli atti infondati ma non cambiano i termini per rivolgersi al giudice tributario

È possibile bloccare le pretese dell'agente della riscossione palesemente illegittime con una semplice istanza ma i termini per rivolgersi al giudice tributario non cambiano per cui occorre prestare attenzione a eventuali ritardi nelle risposte. La nuova procedura prevista dalla legge di stabilità per il 2013 punta a semplificare gli scambi di informazioni tra fisco e contribuente.

Al verificarsi di particolari situazioni, entro 90 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o di un provvedimento esecutivo (atto di pignoramento) o cautelare (ipoteca e fermo amministrativo), il contribuente può presentare direttamente all'agente della riscossione - anche in via telematica - una dichiarazione per attestare l'illegittimità dell'atto sottostante e chiedere la sospensione immediata delle conseguenti azioni poste

in essere da Equitalia.

Quest'ultima avrà 10 giorni di tempo per trasmettere all'ente creditore (agenzia delle Entrate, Inps o altri) l'istanza e la documentazione allegata.

Decorso il termine di ulteriori 60 giorni, l'ente creditore - con una comunicazione inviata al debitore - potrà confermare la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo a trasmettere in via telematica, all'agente della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio. In alternativa, lo stesso ente potrà avvertire il contribuente dell'inidoneità di tale documentazione. Trascorsi inutilmente 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore a Equitalia, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate.

Si ritiene che le nuove disposizioni riguardino anche agli accertamenti esecutivi e in questa direzione va anche la nota delle Entrate del 16 gennaio scorso (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 gennaio).

Se il contribuente dovesse produrre documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

La procedura non blocca l'impugnazione della cartella o del ruolo. I termini restano immutati e non subiscono alcun differimento. Di conseguenza il contribuente, in assenza di risposte tempestive, deve comunque avviare il contenzioso.

DA RIPRODUZIONE RISERVATA